

Risposta n. 766/2021

OGGETTO: Imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera per i redditi prodotti all'estero - articolo 24-ter del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante, persona fisica residente in Germania, intende trasferire la propria residenza fiscale in uno dei Comuni del mezzogiorno con meno di 20.000 abitanti.

A partire dal mese di settembre/ottobre 2021, *l'Istante* percepirà una pensione che sarà "erogata dallo Stato Federale della Germania "HESSEN", quindi da un ente pubblico per la sua attività di avvocato". Si tratta, in particolare, di una pensione erogata in base ad un obbligo di versamento dei contributi alla cassa degli avvocati "Anwltskammen".

L'Istante dichiara di detenere:

- conti correnti/depositi in, che producono interessi su conti correnti/depositi;
- una partecipazione pari al 95 per cento di una società, con sede in Liechtenstein, dalla quale lo stesso *Istante* percepisce dividendi. Questi ultimi sono ancorati alla percentuale di possesso della partecipazione e per la deliberazione della

loro distribuzione è richiesta una percentuale del diritto di voto superiore al 50 per cento. La *Società* è compresa nella lista delle società abilitate dall'autorità di controllo dello Stato Liechtenstein FMA ("*Finanzmarktaufsicht Liechtenstein*"), allo svolgimento dell'attività d'investimento e amministrazione di patrimoni;

- dei lingotti d'oro che sono depositati presso una banca estera e che in futuro potrebbero essere ceduti.

Nella documentazione integrativa prodotta, l'*Istante* ha chiarito che:

- gli utili della Società estera sono tassati con l'imposta del 12,50 per cento;
- i dividendi percepiti dall'*Istante* per le partecipazioni detenute nella suddetta società sono attualmente tassati in Germania (paese di residenza fiscale dell'*Istante*) con un'imposta del 25 per cento;

- per la riscossione dei suddetti dividendi non si avvale di un intermediario.

L'*Istante* intende esercitare l'opzione per l'applicazione dell'articolo 24-*ter* del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito Tuir). A tal fine, chiede di sapere:

a) se possa accedere al regime per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera di cui allo stesso articolo 24-*ter* e con quali modalità;

b) se gli altri redditi prodotti all'estero (interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari nonché i dividendi percepiti) sono soggetti all'applicazione del regime previsto dallo stesso articolo 24-*ter* del Tuir;

c) quali siano gli effetti, ai fini dell'accesso al regime opzionale, in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riferimento al primo quesito, l'*Istante*, in quanto titolare di una pensione di fonte estera, ritiene di poter accedere al regime agevolato di cui all'articolo 24-*ter* del

Tuir.

Nel caso in cui trasferisca la residenza fiscale nella seconda parte dell'anno 2021, l'*Istante* ritiene di poter accedere al regime opzionale a partire dal periodo d'imposta 2022, optando per tale regime nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022 (Modello redditi PF 2023).

Premesso che la pensione estera, a parere dell'*Istante*, è assoggettabile all'imposta sostitutiva nella misura del 7 per cento, con riferimento al secondo quesito, ritiene che:

1. gli interessi e i proventi derivanti dai depositi e conti correnti detenuti presso le banche estere, rientrino nella fattispecie di cui al comma 1, lettera *b*), ultimo periodo, del citato articolo 23 del Tuir, con la conseguenza che detti interessi e proventi non sarebbero assoggettabili a tassazione in Italia (nemmeno con l'imposta sostitutiva del 7 cento);

2. nel caso in cui ceda i lingotti d'oro detenuti in cassette di sicurezza presso banche estere l'eventuale plusvalenza non debba essere assoggettata a tassazione in Italia (nemmeno con l'imposta sostitutiva del 7 cento). In quanto tali plusvalenze rientrerebbero in una delle fattispecie di esclusione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *f*), del Tuir;

3. i dividendi derivanti dalla partecipazione detenuta nella Società estera sarebbero assoggettati all'imposta sostitutiva del 7 per cento.

In relazione all'ultimo quesito, l'*Istante* ritiene che l'omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva comporti la cessazione/preclusione dell'applicazione del regime opzionale, salvo l'eventuale ravvedimento entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (*cf.* circolare n. 9/E del 1° aprile 2016).

L'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*"Legge di bilancio 2019"*) ha inserito l'articolo 24-*ter* del Tuir (successivamente modificato dal decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e, dall'articolo 9-*ter*, comma 1, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156), prevedendo un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell'IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 24-*ter* disciplinante l'«*Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno*» prevede che: «*le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione*».

Con la circolare 17 luglio 2020, n. 21/E, sono stati forniti i chiarimenti sull'ambito applicativo della disciplina in esame, cui si rinvia per eventuali approfondimenti.

In particolare, il regime opzionale in questione si applica alle persone fisiche, che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni del Mezzogiorno o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

L'opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione, i redditi di qualunque categoria prodotti all'estero, individuati ai sensi dell'articolo 165, comma 2, del Tuir. Quest'ultima disposizione stabilisce che *«i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato»*.

Come chiarito nella citata circolare n. 21/E del 2020, viene ripreso l'approccio già adottato dall'ordinamento ai fini del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, basato sulla lettura "*a specchio*", secondo cui i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall'articolo 23 del Tuir per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti, applicati con un metodo rovesciato.

In base all'articolo 23 sopracitato, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti, un reddito è da considerare come prodotto nel territorio dello Stato quando sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia, sulla base di precisi parametri che il legislatore interno ha tipizzato.

Reciprocamente, un reddito si considera prodotto all'estero soltanto nelle ipotesi esattamente speculari a quelle normativamente previste, a prescindere dai criteri di collegamento adottati dallo Stato della fonte.

Come chiarito nella citata circolare, le esclusioni previste al comma 1, lettera b) ed f) dell'articolo 23 del Tuir, non modificando il collegamento oggettivo tra la fonte produttiva del reddito ed il territorio dello Stato, non fanno venir meno la qualifica di "*redditi prodotti all'estero*" in situazione rovesciata.

Ciò significa che, ad esempio, gli interessi derivanti da conti correnti bancari corrisposti al neo residente (soggetto che trasferisce la residenza in Italia) da soggetti esteri o la plusvalenza che lo stesso realizza a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate in società estere, negoziate in mercati regolamentati, siano da considerare redditi prodotti all'estero e, come tali, suscettibili di rientrare nel perimetro applicativo dell'articolo 24-*ter* del Tuir. Sono altresì, da considerare redditi prodotti all'estero, tra l'altro, le plusvalenze di cui alla lettera c-*ter*) dell'articolo 67 del Tuir, tra cui rientrano, per quanto di interesse, le plusvalenze "*rinvenienti da depositi o conti correnti di metalli preziosi*".

Con riferimento al trattamento dei dividendi percepiti da parte di un neo residente, in base alla lettura a specchio dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del Tuir, si evince, che si considerano prodotti all'estero i redditi di capitale, tra cui rientrano le distribuzioni di utili, corrisposti da soggetti non residenti. Pertanto, come chiarito nella circolare 23 maggio 2017, n. 17/E (in materia di applicazione dell'articolo 24-*bis* del Tuir), le distribuzioni di utili effettuate da una Società residente in uno Stato estero, seppure a regime fiscale privilegiato, si considerano incluse tra i redditi esteri rispetto ai quali l'imposta sostitutiva esaurisce il prelievo.

Tali principi possono essere applicati anche con riferimento ai dividendi percepiti dal neo residente che esercita l'opzione per il regime dell'articolo 24-*ter* del Tuir. Nell'ipotesi in cui la riscossione dei dividendi non avviene per il tramite di un intermediario residente, trova applicazione il principio contenuto nell'articolo 18 del Tuir e, pertanto, l'imposta sostitutiva si applica sull'importo al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero.

L'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 24-*ter* del Tuir esaurisce l'obbligazione tributaria dovuta in Italia sui redditi prodotti all'estero che, pertanto, non dovranno subire alcun'altra imposta sostitutiva o ritenuta.

Nella citata circolare n. 21/E del 2020, è stata pubblicata una tabella riassuntiva dei redditi esteri che, per effetto del valido esercizio dell'opzione per il regime di cui

all'articolo 24-ter del Tuir, non sconteranno più la "*ritenuta d'ingresso*" prevista dalla vigente normativa domestica, cui si rinvia per eventuali approfondimenti.

Ai sensi del comma 2 di cui al citato articolo 24-ter, l'opzione può essere esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

In base al comma 4, l'opzione è valida per i primi nove periodi d'imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale (anno in cui l'opzione diviene efficace).

La medesima opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta (comma 5).

In relazione a tale ultima condizione, si rammenta che, come precisato nella citata circolare n. 21/E del 2020, ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Pertanto, tenuto conto che per le persone fisiche il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, un soggetto che si sia trasferito in Italia dopo il 2 luglio (1° luglio nel caso di anno bisestile) non può essere considerato fiscalmente residente per quell'anno, non integrando i requisiti del radicamento della residenza. Tale contribuente può applicare il regime a partire dall'anno successivo e per ulteriori 9 anni. Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Per l'accesso al regime in argomento è necessaria, la titolarità da parte delle persone fisiche «*dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri*». I soggetti, che intendono esercitare l'opzione, devono

pertanto essere destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.

Infine, l'articolo 24-ter, comma 7, quarto periodo, stabilisce che *«gli effetti dell'opzione cessano, altresì, in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nel termine previsto»*.

Tuttavia, gli effetti dell'opzione non cessano nell'ipotesi in cui *«il versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce l'omissione»*.

Pertanto, come chiarito nella citata circolare n. 21/E del 2020, il contribuente che non abbia provveduto al pagamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva permane nel regime, laddove l'imposta venga corrisposta entro la data di scadenza del pagamento del saldo, relativo al periodo d'imposta successivo a quello in cui l'omissione è stata effettuata, a condizione che l'opzione sia stata correttamente esercitata nei termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata trasferita la residenza, o al più tardi entro i 90 giorni successivi.

Con riferimento alla fattispecie in esame, si ritiene che l'*Istante*, nel rispetto dei principi sopra evidenziati, dal periodo d'imposta 2022 ed al ricorrere delle altre condizioni previste dal citato articolo 24-ter del Tuir, possa beneficiare del regime in argomento, esercitando la relativa opzione nel Modello Redditi PF 2023.

Nel caso di specie, sulla base di quanto già chiarito dalla prassi, rientrano, quindi, nell'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva del 7 per cento gli interessi derivanti da conti correnti e depositi bancari detenuti presso le descritte banche estere nonché eventuali plusvalenze che si dovessero generare dalla cessione dei lingotti d'oro, detenuti nelle cassette di sicurezza presso banche estere nonché i dividendi percepiti in relazione alla partecipazione posseduta nella Società estera, secondo

quanto sopra precisato.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Pertanto, la seguente risposta si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell'istanza di interpello, fermo restando, l'ordinario potere di verifica e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria anche con riferimento all'effettiva residenza all'estero dell'*Istante*.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)